

STUDIO TRIBUTARIO DI GIULIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

† Dott. Rag. Di Giulio Riccardo

Dott. Rag. Di Giulio Pasquale

Dott. Rag. Di Giulio Marco

Rag. Solimeno Paolo

80127 NAPOLI – VIA F. CILEA 215/E

TEL. +39.081.7145290

FAX +39.081.7142683

e-mail: ricdigiu@tin.it

4 novembre 2013

**Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive,
addizionali, IVIE e IVAFE - Misura degli acconti
per l'anno 2013**

INDICE

1 Premessa	2
2 Acconto IRPEF	2
3 Acconto IRES	3
4 Acconto IRAP	4
4.1 <i>Soggetti IRPEF</i>	4
4.2 <i>Soggetti IRES</i>	4
5 Acconto cedolare secca sulle locazioni	4

STUDIO TRIBUTARIO DI GIULIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

† Dott. Rag. Di Giulio Riccardo

Dott. Rag. Di Giulio Pasquale

Dott. Rag. Di Giulio Marco

Rag. Solimeno Paolo

80127 NAPOLI – VIA F. CILEA 215/E

TEL. +39.081.7145290

FAX +39.081.7142683

e-mail: ricdigiu@tin.it

PREMESSA 1

L'art. 11 co. 18 - 20 del DL 28.6.2013 n. 76, convertito nella L. 9.8.2013 n. 99, ha incrementato dell'1% la misura degli acconti IRPEF e IRES; alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l'aumento produce effetti anche ai fini IRAP.

Appare invece necessaria una conferma ufficiale per quanto riguarda l'applicazione della nuova misura anche:

- all'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi contribuenti minimi");
- alle nuove imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE), da quest'anno anch'esse soggette all'obbligo di versamento in acconto.

Inoltre, l'art. 15 co. 4 del DL 31.8.2013 n. 102, convertito nella L. 28.10.2013 n. 124, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il mese di novembre 2013, potrebbe essere disposto un ulteriore aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione:

- alle maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti "commerciali" della pubblica amministrazione;
- **alla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.**

ACCONTO IRPEF 2

A decorrere dal periodo d'imposta **2013**, la misura dell'acconto IRPEF è fissata al **100%**, in luogo del 99%. L'**incremento** opera "**a regime**".

Peraltro, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata**. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel **rigo RN33** del modello UNICO 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Si supponga che:

- l'acconto IRPEF 2013 sia determinato con il criterio storico;
- non sussistano obblighi di ricalcolo;
- l'importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF, sul quale commisurare l'acconto, ammonti a 10.000,00 euro.

L'importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente:

STUDIO TRIBUTARIO DI GIULIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

† Dott. Rag. Di Giulio Riccardo

Dott. Rag. Di Giulio Pasquale

Dott. Rag. Di Giulio Marco

Rag. Solimeno Paolo

80127 NAPOLI – VIA F. CILEA 215/E

TEL. +39.081.7145290

FAX +39.081.7142683

e-mail: ricdigiu@tin.it

- acconto complessivamente dovuto = 10.000,00 euro ($10.000,00 \times 100\%$);
- prima rata = 3.960,00 euro ($10.000,00 \times 0,99 \times 0,4$);
- seconda rata = $10.000,00 - 3.960,00 = 6.040,00$ euro.

Possono quindi presentarsi 3 situazioni:

- l'IRPEF che sarà dovuta per il 2013 ammonta a 10.000,00 euro: nessun ulteriore versamento andrà operato in sede di saldo;
- l'IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 9.500,00 euro: in sede di saldo, emergerà un credito di 500,00 euro ($9.500,00 - 10.000,00$), utilizzabile secondo le consuete modalità;
- l'IRPEF dovuta per il 2013 ammonta a 10.500,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 500,00 euro ($10.500,00 - 10.000,00$).

ACCONTO IRES 3

Per il periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura dell'acconto IRES è aumentata dal 100% al **101%**. A differenza dell'IRPEF, in questo caso l'aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d'imposta.

Come con riferimento all'IRPEF, invece, l'aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel rigo **RN17** (società di capitali ed enti commerciali) o **RN28** (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Applicazione della misura del 101% alle addizionali IRES

Sempre limitatamente al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura del 101% si applica anche alle **addizionali IRES**:

- del 10,5% per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (e successive modifiche);
- del 4% per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 (e successive modifiche);
- sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica"), introdotta dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e successive modifiche).

Atteso che l'addizionale di cui all'ultimo punto è applicabile anche ai soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che all'acconto della "tassa etica" dovuto da tali soggetti si applichi la misura del 100%.

STUDIO TRIBUTARIO DI GIULIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

† Dott. Rag. Di Giulio Riccardo

Dott. Rag. Di Giulio Pasquale

Dott. Rag. Di Giulio Marco

Rag. Solimeno Paolo

80127 NAPOLI – VIA F. CILEA 215/E

TEL. +39.081.7145290

FAX +39.081.7142683

e-mail: ricdigiu@tin.it

ACCONTO IRAP 4

Il suddetto incremento dell'1% opera anche ai fini IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

SOGGETTI IRPEF 4.1

Per i soggetti IRPEF (persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati), a decorrere **dal** periodo d'imposta **2013**, la misura dell'acconto IRAP è fissata al **100%**, in luogo del 99%. L'**incremento** opera **"a regime"**.

Pertanto, per l'anno 2013 l'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata**. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel **rigo IR21** del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

SOGGETTI IRES 4.2

Per i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali), limitatamente al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2013**, la misura dell'acconto IRAP è aumentata dal 100% al **101%**. L'aumento produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata**. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire sulla base della misura del 100%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell'importo indicato nel **rigo IR21** del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

ACCONTO CEDOLARE SECCA SULLE 5 LOCAZIONI

L'incremento della misura degli acconti disposta dal DL 76/2013 non dovrebbe interessare la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, di cui all'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23.

In relazione alla cedolare secca sulle locazioni, infatti, la misura dell'acconto (**95%**) è stabilita da una disposizione *ad hoc* e, quindi, il suddetto incremento non pare automaticamente estensibile, salvo un apposito intervento interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al **95%** dell'importo indicato nel **rigo RB11**, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

STUDIO TRIBUTARIO DI GIULIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

† Dott. Rag. Di Giulio Riccardo

Dott. Rag. Di Giulio Pasquale

Dott. Rag. Di Giulio Marco

Rag. Solimeno Paolo

80127 NAPOLI – VIA F. CILEA 215/E

TEL. +39.081.7145290

FAX +39.081.7142683

e-mail: ricdigiu@tin.it

Lo Studio è a disposizione per effettuare eventuali **ricalcoli di acconto**, per disposizioni di legge .